

Decreto Milleproroghe, lunedì 19 il voto alla Camera | Le principali novità fiscali

La Camera dei deputati è convocata lunedì 19 febbraio alle ore 13 con il seguente ordine del giorno: seguito della discussione del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del [decreto 30 dicembre 2023, n. 215](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto [Milleproroghe \(A. C. 1633-A\)](#).

Aggiornamento al 29/02/2024

[Link al testo del decreto-legge 30/12/2023, n. 215, conv., con mod., dalla legge 23/02/2024, n. 18](#), recante:

«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», cd. Decreto "Milleproroghe". In *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2024

Le principali novità

Ravvedimento speciale – Articolo 3, comma 12-undecies

Il comma 12-undecies, introdotto in sede referente, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) alle **violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022**. L'importo dovuto è rateizzabile con l'applicazione di interessi nella misura del 2 per cento

annuo.

12-undectes. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

Differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della "Rottamazione-quater" al 15 marzo 2024 – Articolo 3-bis

L'articolo 3-bis, introdotto in sede referente, al comma 1, **differisce al 15 marzo 2024** il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater. **A tale nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni.** Il comma 2 reca l'analogha proroga al 15 marzo 2024 per le popolazioni dell'Emilia-

Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata della rottamazione-*quater*.

Art. 3.

b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3-*bis*.

Art. 3-*bis*.

*(Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-*quater* al 15 marzo 2024)*

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.

Esenzioni ai fini IRPEF redditi dominicali e agrari - Articolo 13, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*

L'articolo 13, comma 3-*bis*, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari

dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli **anni 2024 e 2025** i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali – con alcune eccezioni – concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- a) fino a 10.000 euro per lo zero per cento;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50 per cento;
- c) oltre 15.000 euro, al 100 per cento.

I commi 3-*ter* e 3-*quater* dispongono in merito alla copertura finanziaria.

3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla

Art. 13.

formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- a)* fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- b)* oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- c)* oltre 15.000 euro, 100 per cento ».